



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Danni non Auto e Vita

Prot. 0117 Comunicazione
Ass. Vita
Legale

Roma, 03 Aprile 2009

ALLE IMPRESE ESERCENTI
LE ASSICURAZIONI
VITA

**Delibera CONSOB n. 16840/2009 - Modificazioni ed integrazioni al
Regolamento Emittenti**

Si informa che la CONSOB ha pubblicato sul proprio sito internet la propria delibera n. 16840, con la quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al Regolamento Emittenti (d'ora in poi Regolamento) al fine di adeguarlo alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della direttiva comunitaria relativa al prospetto. Sul sito della CONSOB sono disponibili sia il testo della predetta delibera sia gli esiti della relativa consultazione pubblica, contenenti le osservazioni del mercato e le valutazioni della CONSOB. Per vostra comodità i testi sopra citati sono allegati alla presente comunicazione.

Rimandando per i dettagli alla lettura dei documenti pubblicati dalla CONSOB, di seguito vengono evidenziate le principali modifiche introdotte dalla delibera in oggetto nel Regolamento e negli schemi di prospetto d'offerta, con particolare riguardo ai prodotti finanziario-assicurativi.

PRINCIPALI NOVITÀ

Le imprese assicuratrici italiane ed estere operanti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, oltre a comunicare alla CONSOB l'offerta dei prodotti, devono pubblicare il prospetto d'offerta sia mediante deposito presso la CONSOB (unitamente al modulo di proposta), seguendo le istruzioni operative

della CONSOB stessa, sia mediante messa a disposizione del pubblico sul proprio sito internet e su quello degli intermediari incaricati del collocamento (v. art. 31).

Il prospetto d'offerta e il modulo di proposta dovranno essere redatti secondo gli schemi 5, 6, e 7, riportati nell'allegato 1B del Regolamento (v. art. 31, comma 3).

Il Regolamento prevede che in fase precontrattuale sia obbligatoria soltanto la consegna della scheda sintetica e delle condizioni di contratto (v. art. 32, comma 2). Le Parti I, II e III e i regolamenti delle gestioni interne separate e dei fondi interni/OICR, nonché la documentazione relativa ad altra provvista di attivi, dovranno essere consegnati gratuitamente al cliente solo su richiesta.

Pertanto non sarà più obbligatorio consegnare le Parti I e II del prospetto d'offerta. In conseguenza di ciò, la CONSOB ha ritenuto di integrare la nuova versione della scheda sintetica con alcune informazioni mutate dalle attuali Parti I e II del prospetto quali, per esempio, il grafico sull'andamento storico dell'investimento finanziario, il total expense ratio (TER) e la quota parte dei costi retrocessi ai distributori.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti del prospetto (v. art. 33), il Regolamento prevede regimi diversi per le singole parti che lo costituiscono (v. art. 33, comma 2).

In caso di modifiche in corso d'anno delle informazioni contenute nella scheda sintetica, l'impresa emittente dovrà procedere alla sostituzione (e cioè al ri-deposito integrale) della scheda stessa.

In caso di modifiche in corso d'anno delle informazioni contenute nelle Parti a consegna facoltativa, sarà possibile ricorrere alternativamente alla sostituzione (ri-deposito) della parte soggetta a variazione, ovvero all'integrazione del prospetto con un supplemento di aggiornamento, agevolando la comparazione delle informazioni modificate con quelle precedenti.

LA CONSOB ha precisato che di tutti gli aggiornamenti effettuati dovrà essere fornita tempestiva notizia sul sito internet dell'impresa emittente (v. art. 33, comma 3).

La CONSOB, inoltre, ha precisato che non potrà sussistere più di un supplemento di aggiornamento in corso di validità. Ne deriva che, nel caso in cui vi siano più aggiornamenti avvenuti in corso d'anno mediante supplemento, l'ultimo

supplemento pubblicato sostituirà quello precedente (v. art. 33, comma 7). Entro il mese di marzo di ogni anno, le Parti I, II e III del prospetto dovranno essere aggiornate con le informazioni contenute nel supplemento (v. art. 33, comma 4).

Anche il modulo di proposta deve essere tempestivamente aggiornato, ove necessario, pubblicandolo mediante deposito presso la CONSOB (v. art. 33, comma 9).

Le imprese offerenti dovranno comunicare tempestivamente ai contraenti ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto (v. art. 34, comma 4), fermo restando che i dati periodici aggiornati e le variazioni diverse da quelle indicate al predetto comma 4 sono comunicati ai contraenti medesimi entro il mese di febbraio di ciascun anno (v. art. 34, comma 5).

In merito ai casi di inapplicabilità ed esenzione dal regime del prospetto, si evidenzia che la novità di rilievo per i prodotti finanziario-assicurativi consiste nell'innalzamento da 50.000 euro a 250.000 euro della soglia di premio minimo a partire dal quale vi è l'esenzione dalla disciplina del prospetto (v. art. 34-ter, comma , lett. g).

Nei casi di inapplicabilità del regime del prospetto rientrano, inoltre, le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad offrire prestazioni in forma collettiva, nel caso in cui gli assicurati, o i beneficiari delle prestazioni medesime, non sostengano l'onere connesso al pagamento del premio (v. art. 34-ter, comma 7).

A prescindere dalle esenzioni stabilite dall'art. 34-ter, le imprese assicuratrici offerenti dovranno comunque comunicare in fase pre-contrattuale all'investitore-contraente le informazioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita (v. art. 34-bis, comma 2), nonché comunicare tempestivamente allo stesso le variazioni delle informazioni indicate alle lettere da a) a k) del comma 2 dell'art. 32-bis.

La CONSOB ha inoltre ritenuto che il nuovo assetto dell'informativa pre-contrattuale sia idoneo a consentire al potenziale cliente una compiuta valutazione delle caratteristiche del prodotto. Per tale motivo ha ritenuto di eliminare l'obbligo, già presente per i prodotti di capitalizzazione, di consegna del progetto esemplificativo personalizzato.

In merito agli schemi di prospetto d'offerta si evidenzia che la scheda sintetica prevede una parte contenente le informazioni generali sul prodotto e una o più parti modulari, ciascuna contenente le informazioni chiave delle proposte d'investimento connesse al prodotto finanziario-assicurativo. In sede di collocamento, l'intermediario potrà consegnare, congiuntamente alle condizioni contrattuali, la parte contenente le informazioni generali e le sole parti relative alle proposte d'investimento di interesse per il cliente.

Nella Scheda sintetica dovrà essere riportato almeno un esempio di tabella di scomposizione del premio/investimento finanziario. E' facoltà dell'impresa aggiungere altri esempi se la struttura del prodotto lo renda opportuno. La tabella di scomposizione è finalizzata alla rappresentazione schematica della struttura dei costi della specifica proposta di investimento finanziario, sia al momento della sottoscrizione sia con riferimento all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Le istruzioni di compilazione delle tabelle di scomposizione del premio/ investimento sono allegate ai singoli schemi di prospetto d'offerta. Inoltre, poiché la CONSOB ha ritenuto esaustiva l'informativa sui costi fornita attraverso la tabella di scomposizione del premio/investimento e le altre descrizioni degli oneri applicati riportate nella scheda sintetica, ha provveduto ad eliminare la Sezione "Costo Percentuale Medio Annuo".

Ulteriori novità riguardano l'orizzonte temporale consigliato. In via generale tale orizzonte deve esprimere una raccomandazione sul periodo di tempo minimo entro cui i costi sostenuti potrebbero essere recuperati, tenuto conto del profilo di rischio del fondo. Si richiede, pertanto, di simulare l'andamento dell'investimento finanziario e di identificare l'orizzonte temporale d'investimento consigliato come il primo anno (a decorrere dalla data di sottoscrizione) entro cui la probabilità di recuperare almeno una volta i costi dell'investimento finanziario - calcolata sotto la misura di probabilità neutrale al rischio - raggiunge una soglia prefissata.

La rappresentazione tabellare degli scenari probabilistici dell'investimento finanziario per i fondi/comparti accompagnati dalla qualifica "garantito", "immunizzato" o a "formula" (nota 19 dello schema 5 di scheda sintetica) rimane obbligatoria. Tale rappresentazione è facoltativa per i fondi non accompagnati da tale qualifica. A tale riguardo CONSOB ha pubblicato la Comunicazione n. DIN/DSE/9025454, riportante le istruzioni metodologiche per la determinazione dell'informativa sul profilo di rischio e sull'orizzonte temporale di investimento consigliato nonché degli scenari probabilistici dell'investimento finanziario.

Per quanto riguarda l'illustrazione della quota parte dei costi riconosciuta ai

distributori, oltre alla percentuale media unica da riportare nella scheda sintetica, l'informazione potrà essere riportata anche nel modulo di proposta.

ENTRATA IN VIGORE → Nuovo prodotto (CUB) case dolomieu
love ?

Le modificazioni ed integrazioni al Regolamento si applicheranno alle offerte effettuate a partire dal 1° luglio p.v.. Per le offerte al pubblico in corso a tale data, le imprese offerenti dovranno aggiornare i prospetti, secondo gli schemi allegati, in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari assicurativi, che prevedono un premio minimo iniziale superiore a 50.000 euro e inferiore a 250.000 euro, in corso alla data del 1° luglio 2009 e per le quali non sia prevista la chiusura del collocamento entro il 31 agosto 2009, gli offerenti pubblicano, entro tale ultima data, un prospetto conforme agli schemi allegati al Regolamento.

Ci riserviamo di intervenire in argomento a seguito di ulteriori approfondimenti e, restando a disposizione per ogni evenienza, porgiamo distinti saluti.

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale assicurativo
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688510 fax: 06 36006300
enrico.gili@ania.it

Rif.: Direzione Danni non auto e Vita - Vita Previdenza e Risparmio Gestito
dott. Carlo Conforti
tel. 06 32688773 fax: 06 3210793
carlo.conforti@ania.it

IL DIRETTORE
R. Manzano

Allegato

- Delibera CONSOB n. 16840/2009
- Comunicazione CONSOB n. 9025454